

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 19/10/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37458-riflessioni-sulla-sentenza-della-corte-di-justizia-ue-8-settembre-2015-taricco-e-altri>

Autore: Paoletti Alessandro

Riflessioni sulla Sentenza della Corte di Giustizia UE, 8 settembre 2015, Taricco e altri

Riflessioni sulla Sentenza della Corte di Giustizia UE, 8 settembre 2015, Taricco e altri

di Alessandro Paoletti

Breve indice:

Introduzione (p. 1); 1. Una doverosa premessa: La competenza UE in materia penale (p. 3); 2. Il caso Taricco, una questione di legalità? (p. 11); 3. L'ordinanza del 18 settembre e la teoria dei controlimiti (p. 17).

Introduzione

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 8 settembre 2015, causa C-105/2014, Taricco e altri, nasce dalla questione pregiudiziale (comunitaria) che il Tribunale di Cuneo aveva sollevato nell'ambito di un procedimento penale riguardante alcuni dei più gravi reati tributari previsti dalla legislazione italiana. In particolare, ai sig.ri Taricco, Filippi, Leonetti, Spagnolo, Salvoni, Spaccavento e Anakiev venivano contestate frodi che coinvolgevano – direttamente e/o indirettamente – l'applicazione e la riscossione dell'Imposta sul valore aggiunto (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000); fattispecie che, peraltro, si trovavano avvinte sotto il mantello dell'ulteriore ipotesi delittuosa di associazione per delinquere di cui all'art. 416 del Codice penale.

Il tempus commissi delicti veniva individuato a cavallo degli anni 2005 e 2009. Pertanto, collocandosi dette ipotesi di reato anteriormente alla novella del 2011¹, la quale ha riformato parzialmente i dettami del decreto legislativo n. 74 succitato, nel senso di prevedere un irrigidimento relativamente ai termini di prescrizione del reato con riferimento alle ipotesi delittuose contemplate dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto², i fatti contestati agli imputati dovevano considerarsi sottoposti alla disciplina della prescrizione così come risultante dal combinato disposto delle norme concernenti i delitti fiscali di cui agli artt. 2, 8 e 17 co. 1 d.lgs. n. 74 cit. e le regole generali di cui agli artt. 157-161 c.p. (termine massimo di prescrizione del reato compreso).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di seguito, CGUE) veniva dunque adita ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea³, al fine di fornire un giudizio di conformità rispetto al c.d. diritto dell'Unione⁴ delle “disposizioni generali” sulla prescrizione

1 Il riferimento è all'art. 2, comma 36 vices semel, lett. l) del d.l. n. 138/2011, convertito – con modificazioni – dalla legge n. 148/2011.

2 Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell'art. 17, comma 1 bis, d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall'art. 2, comma 36 vices semel, lett. l) d.l. n. 138/2011: «I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo». Pertanto, l'attuale disciplina della prescrizione prevista per le più gravi violazioni finanziarie (delitti in materia di dichiarazione e falsi documentali) prevede che i termini di prescrizione del reato, descritti dall'art. 157 c.p. come pari al «massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto (...)», siano elevati di un ulteriore terzo per effetto dell'art. 17, co. 1 bis, d.lgs. n. 74/00, con inevitabili riverberi dilatativi anche in relazione al c.d. termine massimo di prescrizione (applicabile nei casi di sospensione/interruzione del termine “ordinario” di prescrizione) di cui al secondo comma dell'art. 161 c.p.

3 Nel prosieguo il trattato in questione verrà indicato con l'acronimo TFUE.

4 In particolare, il parametro comunitario veniva individuato, anzitutto, nelle disposizioni del c.d. “diritto primario” dell'Unione e contenute nel TFUE (segnatamente, gli artt. 101, 107, 119 e – non compresa

dei reati vigenti in Italia e contenute negli artt. 160 e 161 c.p., giungendo così all'emissione della sentenza in commento e statuendo – quale principio di diritto a cui i giudici e gli organi tutti dello Stato dovranno conformarsi – quanto segue: «Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'articolo 161 di tale codice – normativa che prevedeva, all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE **nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea**, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE (...)».

Il presente elaborato si prefigge l'obiettivo di analizzare la suesposta vicenda, cercando, anzitutto, di ricostruire i limiti della competenza in materia penale della CGUE e, più in generale, della stessa Unione europea, quale apparato istituzionale costituito in seno ad un ordinamento giuridico sovranazionale a cui l'Italia ha aderito ratificando e dando esecuzione ai relativi trattati istitutivi.

In secondo luogo, ci si vuole interrogare sul rapporto sussistente tra l'eventuale competenza “implicita” in materia penale dell'UE – modellata sulla base dei principi di leale collaborazione (art. 4 § 3 del Trattato sull'Unione europea) e di assimilazione (art. 325 TFUE) – ed il principio generale di legalità, come riconosciuto e concepito nella Costituzione e nel sistema penale italiano, allo scopo di comprendere se la sentenza Taricco – avendo “imposto” una specifica concezione (esclusivamente processuale) della prescrizione del reato – abbia o meno travalicato i limiti segnati da detto primario principio (al di là delle argomentazioni spese sul punto dalla Corte).

Infine, si volgerà brevemente lo sguardo verso la recentissima ordinanza 18/09/2015 della Seconda sezione della Corte di Appello di Milano, la quale ha deciso di attivare la garanzia dei c.d. “controlimiti” – ossia quella facoltà di sindacare la compatibilità delle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi dell'UE in relazione ai “principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale” ed ai “diritti inalienabili della persona” riconosciuti dalla Carta fondamentale che la Corte costituzionale si è sempre riservata⁵ – proprio con riferimento all'art. 325 TFUE (così come interpretato dalla Corte di Giustizia nel caso Taricco), nella parte in cui obbliga i giudici nazionali a disapplicare le disposizioni di cui agli

nell'originaria istanza del giudice a quo, ma frutto di una estensione del quesito di iniziativa autonoma della Corte di Giustizia, legittima secondo la sua stessa giurisprudenza; v., di recente, CGUE, sent. 26/04/2012, Staatssecretaris van Financiën c. L.A.C. van Putten, P Monk, G. Frank – la disposizione di cui all'art. 325 TFUE), nelle norme di “diritto derivato” di cui alla direttiva 2006/112/CE (relativa al sistema comune d'Imposta sul valore aggiunto), nonché con riferimento alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995 (c.d. Convenzione PIF), ratificata e resa esecutiva dall'Italia attraverso la Legge 29 settembre 2000, n. 300.

5 Cfr. C. cost., sent. n. 170/1984, Granital; più di recente, C. cost., sent. n. 73/2001 (red. Zagrebelsky).

artt. 160 e 161 c.p. con riferimento a procedimenti penali aventi ad oggetto frodi IVA per cui sia ormai spirato il termine massimo di prescrizione. L'ordinanza offre infatti lo spunto per alcune considerazioni conclusive.

1. Una doverosa premessa: la competenza UE in materia penale.

Al fine di comprendere quali siano – ovviamente, ove le siano state attribuite – le competenze penali dell'Unione europea (e della CGUE, quale organo deputato alla uniforme interpretazione ed applicazione del diritto comunitario; art. 19 TUE) è forse opportuno prendere le mosse dall'assetto che gli fu dato in origine.

Il sistema delineato dal Trattato di Maastricht⁶, entrato in vigore nel novembre del 1993, disegnava l'innovativo concetto di Unione (europea) come fondato su tre distinte aree di funzionamento (i c.d. pilastri della struttura “a tempio greco”): il primo pilastro, avente dimensione comunitaria e racchiudendo in sé le disposizioni contenute nei trattati istitutivi delle precedenti e perduranti Comunità europee (CEE, che nel frattempo aveva perso la sua connotazione strettamente economica, diventando semplicemente Comunità europea, CEEA ed EURATOM); il secondo pilastro, avente ad oggetto la politica estera e di sicurezza comune (c.d. PESC); il terzo pilastro, relativo alla cooperazione intergovernativa nei settori della giustizia e degli affari interni (comunemente indicato con l'acronimo GAI).

Dei tre, il “primo pilastro”⁷ era l'unico che veniva sottoposto al c.d. metodo comunitario, ossia alla possibilità per le istituzioni delle Comunità europee che componevano l'Unione di formulare norme giuridiche vincolanti per gli Stati membri senza un coinvolgimento diretto e costante degli esecutivi dei singoli Stati membri.

Il “secondo” ed il “terzo pilastro” erano invece mantenuti, seppur a livelli tra loro lievemente differenti, sotto il modello della cooperazione intergovernativa. Ne derivava che nelle materie rientranti nel c.d. terzo pilastro – che più da vicino interessa l'oggetto del presente studio, poiché avente ad oggetto la lotta contro la frode su scala internazionale, la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale nonché quella di polizia finalizzata alla prevenzione e contrasto del terrorismo, del traffico di droga e delle altre gravi forme di criminalità internazionale – gli Stati membri mantenevano un'indiscussa centralità e sovranità. Basti pensare che l'organo deputato ad adottare posizioni comuni (le sole che comportavano un obbligo di conformazione nelle politiche interne ed estere da parte degli Stati membri), azioni comuni, ovvero ad elaborare convenzioni che i singoli Stati membri avrebbero poi provveduto a ratificare e recepire, era il Consiglio, ossia un'istituzione composta da rappresentanti dei governi dei singoli Stati membri.

Veniva dunque mantenuto un forte controllo politico da parte degli Stati in questi

6 Ai fini della presente analisi si è scelto di considerare quale “punto zero” dell'Unione europea il trattato di Maastricht del 1992 poiché con esso, per la prima volta, si è espressamente considerato l'insieme delle singole Comunità esistenti in Europa – costituite e sviluppate attraverso i trattati precedenti, da quelli di Roma del 1957 all'Atto unico europeo del 1986 – come un sistema unitario. Maastricht 1992 segna, inoltre, il momento in cui è stato introdotto il concetto di “cittadinanza dell'Unione” ed in cui fu iniziato il percorso a tappe che ha portato alla costituzione della c.d. Unione economica e monetaria (UEM), funzionale ad una compiuta attuazione del principio di libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali nell'ambito del mercato comune europeo.

7 Sinteticamente, si possono ricondurre nell'ambito del primo pilastro: Unione doganale e costituzione di un Mercato unico europeo; politica comune della pesca; Antitrust; Unione economica e monetaria; Cittadinanza dell'Unione europea; Educazione e Cultura; Reti Trans-Europee; Tutela del consumatore; Assistenza sanitaria; ricerca scientifica; diritto dell'ambiente; welfare state; asilo politico; accordi di Schengen; politica dell'immigrazione.

delicati settori. Il che porta ad azzardare una prima (provvisoria) conclusione nel senso di ritenere che, nel momento in cui veniva costruendosi l'Unione europea, quale sistema unitario, vi era una chiara volontà di mantenere ferma la competenza dei singoli Stati in materia penale e, comunque, di non cedere completamente la propria sovranità, neanche con riferimento a quei settori che involgevano più direttamente gli interessi transnazionali.

Il quadro strutturale attuale, invece, come risultante in seguito all'adozione del Trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore nel dicembre 2009⁸, presenta delle importanti differenze sia per quanto riguarda i rapporti tra le istituzioni comunitarie ed i singoli Stati membri (abolizione del sistema dei pilastri; ripartizione delle competenze con individuazione espressa dei settori di competenza esclusiva dell'Unione, di competenza concorrente, in cui la potestà statale è solo residuale, e di competenza complementare dell'Unione, in cui invece è l'UE ad avere potere solo integrativo rispetto all'azione degli Stati membri; semplificazione dei processi decisionali interni alle istituzioni e maggiore centralità del Parlamento europeo, con conseguente ulteriore emancipazione rispetto al modello intergovernativo) sia con riferimento alle competenze che si riconoscono alla CGUE, la quale risulta oggi investita di una cognizione piena, salvo che si tratti di atti rientranti nell'attuale sezione PESC (v. art. 275 TFUE), con riferimento a tutti i settori attratti nell'ambito operativo dell'Unione europea⁹, ha l'ultima parola in tema di interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la c.d. Carta di Nizza, alla quale è stato infatti espressamente riconosciuto «lo stesso valore giuridico dei trattati»; art. 6 TUE) e gli è astrattamente riconosciuta anche competenza giurisdizionale di merito con riferimento alle sanzioni (amministrative) eventualmente previste nei regolamenti adottati da Parlamento europeo e Consiglio (dei ministri) ed aventi come destinatari persone fisiche e/o giuridiche (v. art. 261 TFUE).

Per converso, le attribuzioni della CGUE restano comunque tassative e sono individuate nel Titolo I, Capo 1, Sezione 5 della Parte Sesta del TFUE (segnatamente dagli artt. 258-279 del Trattato). Ciò si evince chiaramente dalla disposizione dell'art. 19 § 3 TUE, ove espressamente è stabilito che «La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati: a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica¹⁰; b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni [dell'UE]; c) negli altri casi previsti dai trattati». Fuori dei casi espressamente previsti nei Trattati, dunque, la competenza giurisdizionale spetta ai giudici nazionali secondo le norme degli ordinamenti ai quali appartengono, anche qualora dovesse essere parte in giudizio la stessa Unione europea (v. art. 274 TFUE). Peraltro, a rafforzare questo assunto, con specifico riferimento alla materia penale, interviene il disposto dell'art. 276 TFUE:

8 In Italia l'adeguamento al Trattato di Lisbona 2007 è avvenuto con la l. 2 agosto 2008, n. 130.

9 Il definitivo venir meno della tripartizione in “pilastri” ha fatto cadere le limitazioni di competenza che la Corte aveva con riferimento alle materie ricomprese nell'originario settore della Giustizia e Affari interni, mantenute, in forza del previgente art. 35 Trattato UE, nonostante la “comunitarizzazione” di una buona parte di esse in seguito al Trattato di Amsterdam del 1997. Il citato art. 35 Trattato UE prevedeva infatti tre tipi soltanto di rimedi giurisdizionali esperibili nel quadro della rinominata “Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale” (già GAI): 1. rinvio pregiudiziale per l'interpretazione del diritto UE; 2. azione di annullamento (con riferimento alla legittimità degli atti delle Istituzioni); 3. risoluzione di controversie tra Stati membri. Tutte le eventuali limitazioni imposte alla Corte, con riferimento agli atti adottati nel predetto settore precedentemente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona 2007, sono peraltro cadute con lo spirare del termine transitorio quinquennale previsto dall'art. 10, nn. 1 e 3 del Protocollo n. 36 (dicembre 2014).

10 Se ne trae che i «ricorsi» su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sono esclusivamente quelli previsti dalle disposizioni dei Trattati e, segnatamente, da quelle contenute nel Trattato sul Funzionamento dell'UE.

«Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo V concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna». È quindi espressamente esclusa una competenza della CGUE sulle leggi penali e sulle operazioni di polizia che esprimano la loro operatività esclusivamente sul piano interno ai singoli Stati membri.

In relazione alla materia penale, ordunque, la giurisdizione CGUE appare imprescindibilmente legata alla competenza attribuita alla stessa UE nel medesimo settore (in modo espresso o implicito); la Corte di giustizia può difatti influire sulle disposizioni penali interne se ed in quanto dette disposizioni sono attratte alla competenza esclusiva o concorrente dell'Unione, nell'ambito della funzione interpretativa pregiudiziale che le è espressamente attribuita dai Trattati UE e FUE.

Volgendo l'attenzione alla competenza in materia penale dell'UE, dunque, v'è anzitutto da considerare come, in ragione dell'inequivocabile dettato dell'art. 5 TUE, «la delimitazione delle competenze dell'Unione si fond[i] [in primis] sul [c.d.] **principio di attribuzione**», ossia su quel principio generale – tipico degli ordinamenti giuridici derivati – in base al quale l'ordinamento derivato trae i propri poteri da quelli tipici dei sistemi originari che lo compongono, nei limiti della cessione di sovranità che questi ultimi decidono di operare. Il paragrafo secondo dello stesso art. 5 TUE, dal canto proprio, non lascia residuare dubbi: «In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati [e] per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri». Già all'interno del dettato dell'art. 5 § 2 si rinviene una duplice limitazione legata al c.d. principio di attribuzione: a) l'UE ha competenza esclusivamente nelle materie che sono individuate espressamente dai Trattati; b) pur negli ambiti individuati dai Trattati, l'UE non può travalicare i limiti di scopo dagli stessi fissati. Il resto è competenza (esclusiva) degli Stati membri.

Appaiono dunque – già ictu oculi – aprioristiche quelle conclusioni che vedono nella cessione di sovranità operata dall'Italia ex art. 11 Cost. un mandato pressoché totalizzate conferito all'Europa. Il diritto dell'Unione ha invero una tendenza espansiva (soprattutto in virtù della c.d. clausola di flessibilità, ricavabile dal disposto dell'art. 352 TFUE), tuttavia – a nostro sommo parere – è da rifuggire un'impostazione che identifica l'esistenza dello (e l'adesione allo) ordinamento euro-unitario con una ineluttabile e progressiva perdita di identità e sovranità da parte dei singoli Stati membri¹¹. Detta considerazione, del resto, appare suffragata anche dalla c.d. teoria dei controlimiti spostata dalla Corte costituzionale sin dalla

11 Si faccia caso, infatti, che anche l'art. 352 TFUE, disposizione che – come rilevato nel corpo del presente elaborato – costituisce l'appiglio giuridico a cui ancorare la c.d. Teoria dei poteri impliciti, prevede che, al fine di potersi dire legittimata la potestà “*extra ordinem*” dell'Unione, l'azione comunitaria, che comunque non può fuoriuscire «[dal] quadro delle politiche definite dai trattati» nonché porsi al di fuori degli obiettivi in essi espressi, debba anzitutto qualificarsi come «necessaria». In secondo luogo, è previsto un coinvolgimento forte dei singoli Stati membri, in quanto le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese esclusivamente all'unanimità e la Commissione è gravata dell'onere preventivo di «richiam[are] l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo». Infine, l'art. 352 TFUE, al penultimo paragrafo, esclude espressamente che «le misure fondate sul presente articolo (...) comport[ino] un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono».

storica sentenza Granital del 1984¹²; ma su questo punto avremo modo di tornare nel prosieguo della trattazione.

Scendendo nel dettaglio, al fine di comprendere quali siano effettivamente i limiti nella competenza penale dell'UE, si deve anzitutto considerare i dettami contenuti nelle disposizioni del Titolo I della Parte Prima del TFUE (dedicato specificatamente alla competenza dell'Unione).

A tal proposito, l'art. 2 TFUE stabilisce, rispettivamente ai §§ 1, 2 e 5, che: «Quando i trattati attribuiscono all'Unione una **competenza esclusiva** in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti»; «Quando i trattati attribuiscono all'Unione una **competenza concorrente** con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria»; «In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori». Detta disposizione va poi letta in uno con quanto stabilito dai successivi artt. 3, 4 e 6 TFUE, costituendo, l'insieme delle disposizioni succitate, la base unica su cui sono fondate le competenze dell'Unione europea.

In particolare, l'art. 3 TFUE stabilisce che: «L'Unione ha **competenza esclusiva** nei seguenti settori: a) unione doganale; b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; e) politica commerciale comune» (§ 1); «L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata» (§ 2).

L'art. 4 TFUE, invece, regola la **competenza concorrente** tra UE e stati membri, stabilendo quanto segue: «L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6» (§ 1)¹³; «L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori: a) mercato interno; b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato; c) coesione economica, sociale e territoriale; d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; e) ambiente; f) protezione dei consumatori; g) trasporti; h) reti transeuropee; i) energia; j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia; k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato» (§ 2)¹⁴.

12 C. cost., sent. n. 170/1984, Granital, cit.

13 Il primo paragrafo dell'art. 4 TFUE esprime dunque una chiara opzione nel senso di considerare ogni eventuale (e ulteriore) competenza che i trattati possano assegnare all'Unione e che non sia già ex sé riportabile né ai settori indicati dall'art. 3 né a quelli di competenza “complementare”, di cui all'art. 6 TFUE, come competenza di tipo concorrente, stabilendo così che l'interazione tra normazione statale ed euro-unitaria in dette ulteriori ed eventuali attribuzioni sia in astratto regolata sulla base delle regole dettate al paragrafo secondo dell'art. 2 TFUE.

14 Si riporta di seguito anche il testo dell'art. 6 TFUE, relativo alla competenza complementare dell'Unione: «L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana; b) industria; c) cultura; d) turismo; e) istruzione, formazione professionale, gioventù e

Per quel che più specificatamente concerne il settore penale, riconducibile – per tradizione storica ed espressa previsione di cui al Titolo V, Capo 4, del TFUE – al macro-concetto di “*spazio di libertà, sicurezza e giustizia*”, rientrando dunque astrattamente nella competenza concorrente dell'UE, si deve tuttavia approfondire ulteriormente l'analisi, al fine di dare compiuta risposta all'interrogativo di fondo che, a questo punto, ci sovviene: l'UE ha una competenza generale in materia penale?

A sciogliere il nodo può forse occorrere il dettato dell'art. 83 § 1 TFUE: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni» (comma 1); «dette sfere di criminalità sono le seguenti: **terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata**» (comma 2); «In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo» (comma 3)¹⁵.

La norma da ultimo citata riconosce dunque una competenza che sia “propria” – se così può essere definita – dell'UE in materia penale, ma non gli assegna capacità generale ad individuare e sanzionare le condotte penalmente rilevanti. Anzi, proprio in forza del rimando a sfere di criminalità gravi che presentino altresì dimensione transnazionale (limite che viene poi ulteriormente definito attraverso una elencazione di settori che non può non considerarsi come tassativa, ancorché aperta a future integrazioni sulla base di successive e ulteriori cessioni di sovranità da parte degli Stati membri)¹⁶, si deve ritenere che i Trattati considerino la potestà penale (propria) dell'Unione come una competenza necessariamente speciale e indiretta.

La CGUE, in ossequio al rapporto di specularità che sussiste tra cognizione di quest'ultima e potestà dell'UE, espresso dal dettato dell'art. 19 TUE (che assegna alla Corte di giustizia la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione e l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione), potrà dunque operare una valutazione della legislazione penale statuale, in questo specifico contesto, esclusivamente nell'ambito di una procedura di infrazione da attivarsi nei confronti del singolo Stato membro ex artt. 258 ss. TFUE, non avendo qui – per l'appunto – una competenza giurisdizionale diretta verso i singoli cittadini¹⁷.

sport; f) protezione civile; g) cooperazione amministrativa».

15 Si noti come, a fronte della potenzialmente illimitata capacità espansiva del “diritto penale UE”, si rinviene un contrappeso, funzionale alla salvaguardia della originaria sovranità statuale in materia penale, dato dalla stretta partecipazione degli esecutivi degli Stati membri (espressione della maggioranza politica interna alle varie nazioni) al processo decisionale di individuazione dei nuovi ambiti di criminalità necessitanti di norme minime comuni. Il terzo comma del § 1 dell'art. 83 TFUE, infatti, attribuisce l'esercizio di questa facoltà esclusivamente al Consiglio, il quale – peraltro – può legittimamente adottare una decisione in tal senso solo deliberando all'unanimità. Semplificando molto il concetto, si vuole che gli Stati (tutti) espressamente cedano ulteriore sovranità in campo penale all'ordinamento euro-unitario.

16 V. nota precedente (n. 15).

17 Lo Stato membro che non abbia adempiuto all'obbligo di dare attuazione alle norme minime sulla repressione dei gravi fenomeni di criminalità transnazionale, non avendo criminalizzato comportamenti riconducibili alle definizioni di reato espresse dalle direttive UE ovvero avendo previsto per essi sanzioni inadeguate, sarà dunque chiamato a rispondere in ambito comunitario (comminazione di sanzione

L'analisi rimarrebbe comunque monca se non si passasse valutasse anche quell'ulteriore competenza dell'UE in materia penale che potrebbe essere definita come “implicita”. L'indagine sul punto appare di importanza cruciale proprio in ragione del fatto che il caso Taricco, che ha portato all'emanazione della sentenza della Grande sezione oggetto di queste (ulteriori) riflessioni, pone proprio la questione dell'eventuale erosione di sovranità statale dovuta agli effetti delle predette competenze “implicite” dell'Unione¹⁸.

Per affrontare la questione si deve partire dal presupposto che l'ordinamento euro-unitario non costituisce, a differenza delle soggettività giuridiche originarie che ne fanno parte (gli Stati membri), un sistema “autosufficiente”. Le istituzioni dell'Unione non dispongono di poteri coercitivi nei confronti dei singoli individui; dunque, per poter attendere agli obiettivi che gli sono dati, l'ordinamento UE ha costantemente bisogno di integrarsi con gli ordinamenti degli Stati membri e di trovare in essi compiuta attuazione.

In considerazione di ciò, il Trattato sull'Unione europea prevede espressamente, in capo agli Stati aderenti al sistema UE, nella parte dedicata ai principi generali, un generale dovere di leale collaborazione (art. 4 § 3 TUE).

Recita il disposto dell'articolo appena menzionato: «In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati» (comma 1); «Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione» (comma 2); «Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione» (comma 3).

In forza di detto principio gli Stati sono dunque gravati di un duplice obbligo: a) non adottare politiche interne incompatibili con gli obiettivi dell'organismo sovranazionale; b) porre in essere tutte le misure necessarie (sul piano legislativo, giurisdizionale e/o esecutivo-amministrativo) affinché il diritto dell'Unione – primario e derivato – trovi attuazione all'interno dello Stato.

Ebbene, al fine di impedire che detto principio resti soltanto sulla carta, come sarebbe se si acconsentisse a che le regole di matrice comunitaria vengano sistematicamente violate dai destinatari ultimi delle politiche UE (ossia, dalle persone fisiche che compongono il tessuto sociale degli Stati), è giocoforza ricondurre alla sfera applicativa del principio in parola anche la materia penale.

Pertanto, nei settori extra-penali attratti alla competenza (rectius, alle competenze) dell'Unione, in funzione del raggiungimento degli scopi che il sistema euro-unitario si prefigge, è ben possibile che l'UE “chieda” agli Stati membri (anche) l'approntamento di una tutela penalistica che sia efficace nella repressione delle condotte considerate pregiudizievoli.

Nella specie, per quel che qui più ci interessa, è quanto l'UE ha fatto in tema di frodi al bilancio, vale a dire con riferimento alle irregolarità commesse ai danni degli interessi

pecuniaria o penalità); non ci potranno tuttavia essere riverberi immediati nei confronti dei singoli cittadini.

18 Pacifica è invece da ritenersi la capacità limitativa in bonam partem, posseduta dal diritto UE, rispetto alla pretesa punitiva nazionale. Oltretutto in base al costante orientamento della stessa CGUE, inaugurato dalla giurisprudenza del caso Ratti del 1979, siffatta conclusione appare razionalmente fondata sulla considerazione secondo cui, avendo l'UE, nelle materie ad essa espressamente attribuite dai Trattati, la potestà di riconoscere in capo ai singoli veri e propri diritti soggettivi o facoltà, il diritto comunitario – in virtù dei principi di immediata applicabilità e primazia – può dunque legittimamente operare nel senso di escludere l'antigiuridicità obiettiva del fatto di reato previsto dall'ordinamento interno. L'esercizio di un diritto o di una facoltà legittima riconosciuti “dall'Europa”, pertanto, si collocherebbe, sostanzialmente, nel solco della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.

finanziari dell'Unione. La macchina euro-unitaria, infatti, a differenza di altri organismi sovranazionali, funziona tramite l'utilizzo di risorse “proprie” (art. 311 TFUE: «l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche»; c.d. principio di autonomia finanziaria), le quali sono essenzialmente costituite da dazi sugli scambi con paesi terzi, dalla c.d. IVA comunitaria, nonché dall'applicazione di un'aliquota uniforme alla somma dei redditi nazionali lordi degli Stati membri.

A detta autonomia, però, non corrisponde altrettale potestà di esazione in capo all'UE¹⁹, la quale si trova costretta a fare affidamento, per il reperimento dei necessari mezzi economici, all'azione degli Stati membri. Ne nasce il bisogno, proprio al fine di garantire che l'Unione possa attendere efficacemente alle proprie funzioni (e financo che la stessa possa protrarre la propria esistenza giuridica), che gli Stati membri si curino di reperire dette risorse con capillarità, vigilando affinché le persone fisiche e giuridiche che sono soggette alla loro autorità fiscale non si sottraggano al versamento di quella parte dei tributi che sono ab origine destinati all'Europa.

I Trattati, quantomeno da Maastricht 1992 in poi, si sono dunque preoccupati di predisporre delle solide basi giuridiche a cui ancorare la competenza comunitaria in tema di contrasto alle frodi (fiscali), funzionale ad assicurare un adeguato coordinamento e controllo sull'azione dei singoli Stati membri.

Ciò premesso, nell'attuale quadro giuridico le disposizioni cui fare riferimento sono gli artt. 310 § 6 e 325 TFUE, le quali, rispettivamente, stabiliscono che: «L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione» (art. 311, paragrafo 6, TFUE); «L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione» (art. 325, paragrafo 1, TFUE); «Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari» (art. 325, paragrafo 2, TFUE).

Quest'ultima disposizione, in particolare, introduce quello che comunemente è indicato come “**principio di assimilazione**” (o “di equivalenza”), attraverso il quale viene manifestata la chiara volontà degli Stati firmatari del Trattato di procedere ad una equiparazione qualitativa tra interessi finanziari nazionali e interessi finanziari dell'Unione, obbligandosi così ad intraprendere politiche di contrasto delle frodi lesive degli interessi comunitari in tutto e per tutto equivalenti rispetto a quelle attuate sul piano interno per la salvaguardia degli interessi nazionali. Ne discende, rimanendo per il momento su un piano di astrattezza, che qualora lo Stato membro avesse deciso di utilizzare lo strumento dell'azione penale per reprimere comportamenti lesivi di interessi finanziari nazionali, lo stesso dovrà utilizzare l'azione penale per reprimere anche quelle condotte che si presentano come pregiudizievoli degli omologhi interessi dell'Unione, avendo inoltre cura di riservare a questi ultimi identico livello di protezione rispetto ai primi («stessi mezzi», «stesse misure»).

Ma vi è di più. Il paragrafo primo dell'art. 325 TFUE, con il riferimento esplicito al carattere della “deterrenza” che devono necessariamente possedere le misure contro la frode («*mediante misure (...) che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione*»), sembra voler onerare gli Stati membri non solo di una “obbligazione di mezzi” – uguali strumenti di tutela rispetto a

19 Conferma detto assunto CGCE, 178-180/73, Regno del Belgio e Granducato del Lussemburgo c. Mertens.

quelli attivati sul piano interno – ma anche di una “obbligazione di risultato”: la lotta contro le frodi finanziarie deve produrre risultati tangibili sul piano della prevenzione generale.

A completare il quadro generale del sistema di contrasto alle frodi nel settore finanziario concorre, inoltre, la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995 (c.d. Convenzione PIF), la quale ancor più schiettamente prevede che gli Stati aderenti apprestino una tutela di tipo penale contro le condotte fraudolente lesive degli interessi finanziari dell'Unione²⁰. Si tratta di un atto giuridico formatosi nell'ambito del “vecchio” terzo pilastro ed entrato in vigore nel 2002. In Italia la presente convenzione è stata recepita attraverso la Legge n. 300/2000.

A sommosso parere dello scrivente, da notare è il fatto che la cessione di sovranità in materia penale non sortisce ipso facto dalla partecipazione dell'Italia all'ordinamento sovranazionale comunitario. Anche se dopo Lisbona 2007 la Convenzione PIF – come tutto il c.d. terzo pilastro – è stata inglobata nel sistema UE (ed è dunque divenuta oggi materia di cognizione piena della CGUE), la cessione di sovranità penale “specificata” da parte dell'Italia (art. 11 Cost.) rimane comunque ancorata al consenso (ulteriore) espresso dallo Stato e manifestato attraverso la consapevole accettazione dell'obbligo di reprimere penalmente comportamenti rientranti nel concetto euro-unitario di “frode finanziaria”.

Alla luce di quanto sopra, si può dunque affermare che l'Unione europea sia dotata anche di una competenza penale di tipo “implicito”, funzionale alla realizzazione degli obiettivi che le sono affidati dagli Stati membri e che trovi base giuridica negli stessi Trattati istitutivi; segnatamente, nel generale principio di leale collaborazione di cui all'art. 4 del Trattato sull'Unione europea.

Il fatto che si riconosca la sussistenza di siffatta competenza non significa, tuttavia,

20 Per comodità, di seguito si riporta un breve estratto della Convenzione PIF:

Articolo 1 – Disposizioni generali.

1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

- a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di un' informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
 - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
 - alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tale che le condotte da esse considerate costituiscano un illecito penale.

(...)

Articolo 2 – Sanzioni.

1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1 nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l'extradizione, rimanendo inteso che dev'essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro . Tale importo minimo non può essere superiore a 50.000 ECU.

2. Tuttavia, uno Stato membro può prevedere per i casi di frode di lieve entità riguardante un importo totale inferiore a 4.000 ECU, che non presentino aspetti di particolare gravità secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diversa da quelle previste al paragrafo 1.

3. Il Consiglio dell'Unione europea , deliberando all'unanimità, può variare l'importo di cui al paragrafo 2.

che sia corretto considerare scontata l'acquisizione da parte dell'Europa – in via di fatto ed in ragione delle potenzialità espansive intrinseche al diritto UE – di una potestà penale potenzialmente illimitata e capace di interferire sull'assetto generale dei singoli Stati membri.

La competenza penale “implicita” rimane infatti una competenza di tipo “speciale”. Questo perché: a) deve necessariamente trovare il proprio fondamento nelle specifiche attribuzioni dell'Unione che sono contemplate nei Trattati (art. 5 § 2 TUE); b) per una logica di non contraddizione, la competenza dell'Unione non può estendersi tout court alla materia penale (arg. ex art. 83 TFUE).

Non si deve dimenticare, inoltre, che l'Unione europea è un ordinamento giuridico di tipo “derivato”. Ciò comporta che la sovranità da essa espressa non sia diretta e immediata, come è invece quella degli Stati nazionali, ma scaturisca necessariamente da quella degli ordinamenti “originari” che la compongono. Se tanto è vero, la conclusione che se ne trae non può certo tradire le proprie premesse ed assegnare all'UE competenza auto-estensiva; l'Unione ha potestà laddove gli Stati le concedono potestà. L'assunto trova peraltro una corrispondenza nella c.d. teoria dei controllimiti sposata a più riprese dalla Corte costituzionale.

Resta ancora da chiarire un punto, prima di addentrarsi a pieno nel decus della sentenza Taricco. Si deve infatti comprendere, rispetto alla competenza “implicita” dell'Unione, quale tipo di cognizione abbia la CGUE.

Si è già avuto modo di rilevare come, rispetto alla competenza ex art. 83 TFUE, in quanto competenza dell'Unione esclusivamente “indiretta”, la Corte di giustizia non può ritenersi legittimata a sindacare la disciplina penalistica statale, pretendendo – in virtù del principio di preminenza del diritto dell'Unione²¹ – la disapplicazione in pejus del diritto nazionale e l'applicazione del più rigoroso diritto comunitario²².

In relazione alla competenza “implicita”, tuttavia, l'affermazione di cui sopra non pare potersi riproporre tout court. Bisogna invece considerare che, così come in materia di lotta alle frodi finanziarie, detta competenza trae origine direttamente dal c.d. diritto primario dell'Unione (ossia, dai Trattati stessi; nella specie, art. 4 TUE e art. 325 TFUE). Detta tipologia di normazione, contrariamente agli atti di diritto derivato (le direttive) presi in considerazione dall'art. 83 TFUE, esplicano efficacia diretta verso tutti i soggetti che compongono l'ordinamento euro-unitario (Stati, persone fisiche e giuridiche).

Appare dunque opportuno muovere dal caso singolo, dalla singola questione pregiudiziale, al fine di poter compiutamente valutare le possibilità operative che sono concretamente lasciate alla Corte di giustizia.

2. Il caso Taricco, una questione di legalità?

Venendo allora più nel dettaglio alla sentenza della Grande sezione e relativa alla causa C-105/2014, si deve anzitutto riprendere, brevemente, i termini del quesito “finale” a cui la Corte ha inteso dare risposta.

Or dunque, il quadro delle ipotesi delittuose per cui sono andati a processo i sig.ri

21 Il principio di preminenza (o “primazia”) del diritto UE, ancorché non espressamente previsto nei Trattati, è ricordato dalla Dichiarazione n. 17, che è allegata a questi ultimi. Detto principio è inoltre affermato in maniera costante dalla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia (cfr. Sent. 6/1964, Costa c. Enel; Sent. 106/77, Amministrazione delle Finanze c. Simmenthal).

22 L'asserzione appare, peraltro, suffragata da molte delle pronunce della Corte di giustizia: v. Sent. 5/10/2004, c.r. da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e altri.

Taricco e altri è formato, principalmente, dall'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), nonché dalle ulteriori fattispecie incriminatrici di emissione di fatture false od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) e di uso dei predetti documenti falsi in dichiarazioni IVA fraudolente trasmesse poi al Fisco italiano (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Si tratta, indubbiamente, di condotte lesive di interessi finanziari appartenenti (anche) all'UE, in quanto aventi ad oggetto risorse destinate a confluire nella voce “entrate” del bilancio dell'Unione.

Nell'ordinanza di rinvio emessa dal Tribunale di Cuneo si fa espresso riferimento alla data dell'8 febbraio 2018, quale momento limite in cui, in ragione delle disposizioni sulla prescrizione del reato vigenti all'epoca dei fatti in Italia, si sarebbe potuta far valere la pretesa punitiva dello Stato nei confronti dei predetti imputati.

Il quesito del giudice a quo indicava, come parametro comunitario di raffronto, la disciplina in materia di concorrenza sleale (gli operatori economici stabiliti in Italia sarebbero – a dire del giudice remittente – avvantaggiati rispetto agli altri operatori che operano nel mercato comune, in quanto agirebbero nella ragionevole previsione di una sostanziale impunità rispetto a comportamenti illeciti che hanno l'effetto di abbattere massicciamente i costi di produzione e dunque il prezzo finale dei prodotti commercializzati). Tuttavia la Corte, in sede interpretativa²³, ha riformulato il quesito proposto dal giudice italiano ed ha optato per ricondurre la questione nell'alveo della succitata “obbligazione di mezzi e risultato” che è imposta agli Stati membri sotto il profilo della equivalenza e – soprattutto – della deterrenza dei mezzi adottati per il contrasto alle frodi finanziarie che colpiscono gli interessi dell'Unione; ovverosia, al combinato disposto degli artt. 4 § 3 TUE e 325 TFUE (Convenzione PIF compresa).

Sulla base delle disposizioni surriferite, il giudice comunitario giunge dunque a confermare la sussistenza in detto settore della competenza penale “implicita” dell'Unione e, per quel che concerne più da vicino gli Stati membri, della previsione in capo a questi ultimi di quella che più indietro nel testo abbiamo definito come una vera e propria “obbligazione di risultato”.

Al punto 43 dell'articolato motivazionale della sentenza dell'8 settembre u.s. si legge infatti: «dall'insieme delle considerazioni svolte ai punti 37 e da 39 a 41 della presente sentenza emerge che gli Stati membri devono assicurarsi che casi siffatti di frode grave» – ovverosia, quei casi di «azione od omissione intenzionale relativa (...) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la

23 Si è già avuto modo di rilevare (v. supra, paragrafo introduttivo, nota n. 4) che la CGUE gode pacificamente della facoltà di estendere ex officio l'ambito entro cui svolgere la propria funzione interpretativa, essendo detta prerogativa funzionale al dovere di dare al giudice richiedente una compiuta interpretazione del diritto euro-unitario. Si ponga attenzione al fatto che la Corte di giustizia non ha il compito di sindacare direttamente il diritto interno; l'art. 267 § 1 TFUE è molto chiaro riguardo ai limiti oggettivi dell'azione della Corte: «La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione». In virtù di questa funzione, che è eminentemente interpretativa, è dunque naturale che non vi sia vincolo rispetto ai termini della domanda proposta dal giudice a quo.

diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale [dell'Unione] o dei bilanci gestiti [dall'Unione] o per conto di ess[a]» (nozione di “frode finanziaria” ex art. 1 Convenzione PIF) che presentino un alto grado di lesività – «siano passibili di sanzioni penali dotate, in particolare, di carattere effettivo e dissuasivo. Peraltro, le misure prese a tale riguardo devono essere le stesse che gli Stati membri adottano per combattere i casi di frode di pari gravità che ledono i loro interessi finanziari».

Sulla base di questa constatazione di fondo, la Corte di giustizia UE arriva alla conclusione per cui: «Qualora il giudice nazionale dovesse concludere che dall'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di interruzione della prescrizione consegue, in un numero considerevole di casi, l'impunità penale a fronte di fatti costitutivi di una frode grave, perché tali fatti risulteranno generalmente prescritti prima che la sanzione penale prevista dalla legge possa essere inflitta con decisione giudiziaria definitiva, si dovrebbe constatare che le misure previste dal diritto nazionale per combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione non possono essere considerate effettive e dissuasive, il che sarebbe in contrasto con l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, con l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF nonché con la direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE».

La Corte di giustizia si mostra dunque perentoria nell'individuare la strada da percorrere in caso si addivenisse ad un riscontro positivo circa l'incompatibilità tra diritto UE e la disciplina vigente nel Belpaese: «Qualora il giudice nazionale giungesse alla conclusione che le disposizioni nazionali di cui trattasi non soddisfano gli obblighi del diritto dell'Unione relativi al carattere effettivo e dissuasivo delle misure di lotta contro le frodi all'IVA, detto giudice sarebbe tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione disapplicando, all'occorrenza, tali disposizioni (...), senza che debba chiedere o attendere la previa rimozione di dette disposizioni in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale» (punto 49 della sentenza). Il rimando è, ovviamente, al principio di primazia del diritto comunitario rispetto alla legge del singolo Stato membro, affermato nella storica sentenza Simmenthal del 9 marzo 1978 (causa 106/1977).

Parafrasando quindi il decisum della CGUE, per come è formulato nelle conclusioni della Grande sezione Taricco, nel caso in cui il giudice penale nazionale dovesse verificare che l'istituto della prescrizione del reato – segnatamente, la disciplina degli effetti degli atti interruttivi sul tempo necessario alla prescrizione, di cui al combinato disposto degli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p. – costituisce concretamente un ostacolo rispetto ad una effettiva ed efficace tutela degli interessi (nel caso di specie, finanziari) dell'Unione, questi dovrebbe optare per una disapplicazione tout court del succitato termine massimo prescrizionale, facendo così nuovamente decorrere per intero il termine “ordinario” (parametrato, cioè, alla pena edittale massima prevista per il reato contestato), fino a quando non sopraggiunge il giudicato.

Non potrebbe infatti ritrovare applicazione la disciplina precedente alla modifica operata con L. n. 251/2005, perché la disapplicazione della legge vigente non fa rivivere ex sé

il diritto abrogato.

Per altro verso, non pare immediatamente applicabile neanche la nuova disciplina ex art. 17, comm 1 bis, D.Lgs. n. 74/2000, la quale dovrebbe prima essere valutata alla luce del medesimo principio di diritto espresso dalla sentenza in commento²⁴. Anche la disciplina successiva all'intervento del 2011, infatti, potrebbe benissimo essere ritenuta “non efficiente”, sotto il profilo della deterrenza, ovvero “non equivalente”, ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 325 TFUE²⁵.

Ma poteva la CGUE arrivare ad “imporre” la via della disapplicazione (anche in malam partem) del diritto penale (generale) interno? Si anticipa che – per nostra convinzione personale – la risposta è in senso negativo, in quanto la Corte non deterrebbe il potere necessario ad un tale sindacato. Di seguito tenteremo dunque di motivare questa affermazione.

Giova forse considerare che la Grande sezione del caso Taricco ha risolto la questione condividendo nella sostanza (quindi, facendo proprio) il ragionamento proposto dall'avvocato generale Kokott nelle conclusioni presentate il 30 aprile 2015.

L'Avvocato generale, infatti, dedica un'ampia dissertazione al quesito circa gli effetti di una eventuale contrarietà della normativa nazionale sulla prescrizione rispetto al diritto dell'Unione (v. paragrafo VI, lettera C, punti 106 ss.). Il nodo centrale è intuitivamente costituito dalla primaria garanzia del principio di legalità (art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'UE) e dall'interazione che esso può avere con l'istituto della prescrizione del reato.

Leggendo i passaggi da 115 a 120 delle predette conclusioni si ricava chiaramente l'impostazione esclusivamente processuale che viene data all'istituto della prescrizione. Essa non potrebbe essere ricondotta – sostiene l'avvocato Kokott – al principio del “*nullum crimen, nulla poena sine lege*”, canonizzato nell'art. 49 della “Carta di Nizza”, poiché «il principio di legalità (...) [esige] che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono», mentre le norme sulla prescrizione «nulla dicono in relazione alla punibilità di una condotta né alla misura della pena, bensì si pronunciano unicamente sulla perseguibilità di un reato». Dalle proprie argomentazioni l'Avvocato generale trae, infine, il seguente principio

24 Il comma 1 bis dell'art 17 D.Lgs. n. 74/2000, infatti, non esclude affatto l'operare del termine massimo di cui all'art. 161 c.p.; la norma in parola si limita semplicemente ad allungare il termine di prescrizione “ordinario” di un ulteriore terzo rispetto alla misura edittale.

25 Il principio giuridico espresso con la sentenza Taricco, invero, lascia ampi margini di incertezza laddove fa riferimento, nell'intento forse di guidare il giudice nazionale nella valutazione di compatibilità “in concreto” tra diritto interno e diritto UE, sia al criterio della “gravità” della frode, finalizzato a discernere i casi meritevoli della disapplicazione del termine massimo di prescrizione proposta rispetto a quelli irrilevanti dal punto di vista euro-unitario, sia alla ulteriore condizione incentrata sul fatto che gli interessi dell'Unione restino pregiudicati in un «numero considerevole di casi». L'opacità della decisione della CGUE sul punto è lampante e, peraltro, ampiamente segnalata dai primi commentatori. Ci si limita, dunque, solo a rilevare come un apprezzamento quantitativo, in tema di gravità della frode (“gravità” intesa dunque quale sinonimo di lesività sotto il profilo economico), potrebbe essere invero rinvenuto nella stessa Convenzione PIF. L'art. 2 § 1 della predetta Convenzione, infatti, nel fare riferimento all'obbligo per gli Stati aderenti di sanzionare penalmente le condotte di «frode grave», fornisce una definizione ben precisa di tale concetto: «dev'essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a 50.000 ECU [(pari, dunque, ad € 50.000)]».

(collaterale): «per lo stesso motivo», ossia a causa della natura esclusivamente processuale dell'istituto, «*neanche il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite* (articolo 49, paragrafo 1, terza frase, della Carta dei diritti fondamentali) si applica alle questioni concernenti la prescrizione».

Ebbene, siffatta impostazione sembra trascurare gli effetti che lo spirare del termine di prescrizione comporta all'interno dell'ordinamento italiano. Ai sensi dell'art 157, comma primo, c.p., infatti, «la prescrizione estingue il reato». Ciò, starebbe a dimostrare come il legislatore italiano abbia inteso attribuire all'istituto in parola efficacia, in primis, sotto un profilo sostanziale; quello dell'estinzione del reato, appunto.

L'intervento della prescrizione, quindi, non si limiterebbe ad inibire l'azione repressiva dello Stato, facendo semplicemente venir meno l'attività volta a perseguire il reato, ma sortisce l'effetto di elidere lo stesso potere punitivo dello Stato sul fatto storico posto in essere dal soggetto agente, estinguendone la connotazione quale illecito penale.

L'assunto trova conferma, oltretutto in una consolidata giurisprudenza del Giudice delle leggi (la quale afferma a chiare lettere la natura sostanziale dell'istituto in parola)²⁶, anche nella differenza di formule terminative (di proscioglimento) che vengono usate in caso di prescrizione del reato, rispetto alle ipotesi di non "proseguibilità" dell'azione penale. Mentre nelle ipotesi in cui è la mera perseguibilità di un reato ad essere compromessa il Codice di rito richiede espressamente che il giudicante utilizzi l'apposita formula "poiché l'azione non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita" (art. 529 c.p.p.), nel caso della prescrizione il proscioglimento dell'imputato deve invece essere pronunciato "poiché il reato è estinto", ossia ai sensi dell'ulteriore (e diversa) norma di cui all'art. 531 c.p.p.

Poiché dispiega i suoi effetti direttamente sulla persistenza dell'illecito, appare dunque più ragionevole ricondurre l'istituto della prescrizione nell'alveo della "punibilità", piuttosto che in quello della "perseguibilità" del reato, come invece vorrebbero l'Avvocato generale e la Grande sezione della CGUE.

Se ci si confronta, poi, con dettato del comma secondo dell'art 25 Cost., si noterà chiaramente come la stessa Carta fondamentale italiana ancori il principio di legalità (lo stesso identico principio che è contemplato dall'art 49 CDFUE), non alla sanzione criminale strictu sensu, bensì proprio alla più generale "punibilità" del fatto; «nessuno può essere **punito** se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso», recita infatti la norma costituzionale in parola.

Se tanto è vero, allora, la scelta di attribuire natura sostanziale all'istituto della prescrizione e la sua conseguente inclusione nella garanzia del "nullum crimen, nulla poena sine lege" non possono che essere considerate quali espressioni tipiche della stessa potestà penale "originaria" dello Stato.

Orbene, (i.) se – come si è avuto modo di chiarire nella prima parte della presente trattazione – i Trattati istitutivi non contemplano una competenza penale "generale"

²⁶ Cfr. C. cost., sentenze n. 393/2006, nn. 455 e 85 del 1998; ordinanze n. 317/2000, nn. 288 e 51 del 1999, n. 219/1997, nn. 234 e 196 del 1996.

dell'Unione (l'unica che potrebbe forzare gli Stati membri a conformare ai propri dettami il loro sistema penale complessivo); (ii.) se – dall'altra parte – la “cognizione” della Corte di giustizia non può permettersi di derogare al più generale principio di attribuzione; allora, l'Europa non può pretendere – come invece fa la sentenza Taricco – che il giudice nazionale stravolga, per vie di fatto, l'assetto che è stato dato dallo stesso legislatore al proprio ordinamento penale interno. Con più specifico riferimento alla questione che è sottesa alla presente analisi, si potrebbe dunque affermare che un siffatto effetto aberrante si verificherebbe proprio ove si mutasse, senza un'opportuna riforma legislativa ovvero un congruo vaglio di legittimità costituzionale delle disposizioni allo stato vigenti, la natura di un istituto, qual è appunto quello considerato dagli artt. 157 ss. c.p., che palesemente è stato collocato nell'ambito della punibilità del reato e non – ci sarà scusata la ripetizione di concetti – della mera perseguibilità.

Le ragioni sinora addotte giustificano, poi, l'ulteriore conclusione di confinare gli effetti applicativi del portato decisionale della sentenza Taricco esclusivamente ai fatti che si assumono commessi successivamente (almeno) al settembre 2011²⁷; ciò, in ossequio, giustappunto, a quel principio di legalità (nelle sue declinazioni della “riserva di legge” e della “irretroattività”) che è riconosciuto dagli artt. 25, comma 2, Cost., 49 CDFUE, 7 CEDU e che è inoltre sancito, a livello di legge penale ordinaria, dalle primissime disposizioni del Codice penale italiano (artt. 1 e 2 c.p.).

Per tutto quanto sopra riferito, la Corte UE non avrebbe dunque potuto pretendere una disapplicazione “secca” e retroattiva delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 160 e 161 c.p., in quanto dette disposizioni fanno parte del sistema penale generale dello Stato. Ciò non significa, tuttavia, che l'Italia sia ottemperante rispetto al dovere di tutela equivalente sancito dall'art. 325 § 2 TFUE. Anzi, sussistendo i presupposti procedurali di cui agli artt. 258 ss. TFUE, la Corte di giustizia ben potrebbe addivenire – peraltro, con ragione, stando all'indubbia disparità che si riscontra tra la tutela approntata per gli interessi economico-finanziari nazionali (combinato disposto di cui agli artt. 160-161 c.p., 51 comma 3 bis c.p.p. e 291 quater d.P.R. n. 43/1973) e tutela degli interessi, aventi medesima natura, di origine sovranazionale (frodi IVA ed altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione) – ad una pronuncia sanzionatoria (per inadempimento) nei confronti dello Stato italiano²⁸.

27 Entrata in vigore della novella che ha introdotto il disposto di cui al comma 1 bis dell'art 17 d.lgs. n. 74/2000.

28 La Commissione europea, per di più, si sarebbe già espressa (irritualmente) sulla questione. All'udienza dinanzi alla CGUE, infatti, essa non ha mancato di far rilevare come l'ordinamento italiano conosca ipotesi di reato per le quali il meccanismo del termine massimo di prescrizione subisce – già allo stato – deroghe rilevanti. Nella specie, si tratta appunto del novero di reati individuato dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p., relativamente al quale le stesse disposizioni di cui agli artt. 160 e 161 c.p. prevedono che il predetto limite non operi affatto. In esso rientrano, tra le altre cose, i delitti di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 291 quater d.P.R. n. 43/1973, ossia un'ipotesi delittuosa indubbiamente finalizzata a reprimere illeciti lesivi di interessi economico-finanziari eminentemente nazionali. Richiamandosi dunque al principio di equivalenza di cui all'art. 325 § 2 TFUE, la Commissione e – per osmosi di concetti – la stessa Corte di giustizia giungono quindi ad inferire circa la lampante inconciliabilità tra gli obblighi repressivi imposti dal diritto primario dell'Unione ed il sistema

Con riferimento al caso di specie, appare poi fuorviante invocare la giurisprudenza Melloni²⁹. Nel caso da ultimo citato, infatti, il nodo da sciogliere era incentrato sugli effetti dell'intervenuta individuazione di ipotesi tassative (obbligatorie e facoltative) di non esecuzione del mandato di arresto europeo (modifica operata con la decisione quadro 2009/299)³⁰, rispetto al principio generale di (maggiore) protezione dei diritti individuali – in questo caso, “processuali” – riconosciuto dall'art. 53 CDFUE.

Se, a prima vista, i casi Taricco e Melloni possono presentare profili di similarità, poiché ambedue coinvolgono diritti primari riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali UE, l'equiparazione appare comunque impropria. In primo luogo, perché il caso Taricco pone al centro del dibattito una questione sostanziale di legalità della pena (da intendersi quale concetto inclusivo dell'an, del quantum e del quomodo della sanzione criminale), mentre la vicenda Melloni interessa la tutela dei diritti dell'indagato esclusivamente in quanto funzionali alla celebrazione di un giudizio equo ed imparziale. In seconda istanza, perché nella sentenza Taricco si arriva a disconoscere la natura di causa di estinzione del reato assegnata dal legislatore italiano alla prescrizione, relegandola a mera condizione di “proseguibilità” del procedimento; laddove la sentenza Melloni si limita – in estrema sintesi – a ribadire la forza cogente (e la primazia) delle norme comunitarie di armonizzazione delle varie legislazioni nazionali, facendo peraltro specifico riferimento al (solo) diritto processuale penale.

3. L'ordinanza del 18 settembre e la teoria dei controlimiti

Per completare quanto più possibile la presente riflessione, si reputa utile dedicare qualche cenno all'iniziativa avuta dalla Seconda sezione della Corte di appello di Milano, la quale ha, con la propria ordinanza del 18 settembre 2015, sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione al parametro di cui all'art. 25 comma 2 Cost., della legge interna che dà esecuzione al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (l. n. 130/2008), «nella parte che impone di applicare la disposizione di cui all'art. 325 §§ 1 e 2 TFUE dalla quale – nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza in data 8.9.2015, causa C-105/14, Taricco – discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma c.p. in presenza delle circostanze indicate nella

penale italiano, in quanto quest'ultimo, oltre a non aver predisposto misure adeguate al fine di dissuadere dal commettere azioni fraudolente a danno dell'Europa (leggasi pure sussistenza nelle persone che si accostano all'illecito di una forte aspettativa di impunità, dovuta alla consapevolezza diffusa circa la sussistenza di un termine di prescrizione del reato da giudicarsi come troppo breve per le fisiologiche esigenze investigative legate a tali tipologie di crimini), anteporrebbe peraltro gli interessi meramente interni a quelli che invece fanno capo all'UE, come dimostrato dalla surriferita previsione di non operatività del termine massimo di prescrizione per l'ipotesi delittuosa contemplata dall'art 291 quater d.P.R. n. 43/1973.

29 CGUE, Grande sezione, sent. 26 febbraio 2013, causa C-399/11.

30 L'istituto del c.d. mandato di arresto europeo (nel corpo del presente elaborato anche indicato con l'acronimo MAE) trova la propria disciplina nella decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, attuata dall'Italia con legge 12 aprile 2005, n. 69.

sentenza, anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione». Il Giudice meneghino ha inteso dunque aderire alla c.d. teoria dei contro-limiti, espressa dalla Consulta sin dalla sua giurisprudenza di fine anni Sessanta e scandita a chiare lettere nelle motivazioni della nota sentenza Granital del 1984³¹.

In ragione di detta teoria, si ritiene infatti possibile sottoporre a valutazione di compatibilità costituzionale, per cui è competente il nostro Giudice delle leggi, finanche lo stesso diritto primario UE (oggetto di cessione di sovranità ex art. 11 Cost.), attraverso – appunto – l'escamotage fornito dalla impugnativa delle disposizioni interne che danno esecuzione ai Trattati istitutivi dell'Unione. Tale vaglio si giustificerebbe in quanto «l'orientamento di apertura dell'ordinamento italiano nei confronti sia delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, sia delle norme internazionali convenzionali incontra i limiti necessari a garantirne l'identità e quindi, innanzitutto, i limiti derivanti dalla Costituzione. Ciò vale perfino nei casi in cui la Costituzione stessa offre all'adattamento al diritto internazionale uno specifico fondamento, idoneo a conferire alle norme introdotte nell'ordinamento italiano un particolare valore giuridico. I “principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale” e i “diritti inalienabili della persona” costituiscono infatti limite all'ingresso tanto delle norme internazionali generalmente riconosciute (...) quanto delle norme contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati dall'art. 11 della Costituzione o derivanti da tali organizzazioni»³².

Il vaglio indiretto del Trattato sul Funzionamento dell'UE appare invero l'unica soluzione percorribile, considerato il “cortocircuito costituzionale” che il decisum della sentenza Taricco esprime in potenza: da una parte, stanno gli artt. 11 e 117 della Carta fondamentale, che esprimono la chiara scelta di cedere parte della propria sovranità in favore dell'organismo sovranazionale euro-unitario (da leggersi in uno con i principi di preminenza del diritto UE e di leale collaborazione, ribaditi a più riprese dalla stessa Corte di giustizia); dall'altra, invece, si trovano i principi di legalità e di uguaglianza, nonché dalle disposizioni sul c.d. Giusto processo (artt. 3, 25 e 111 Cost.), ai quali ben potrebbe essere ricondotta sia l'esigenza a che non si costruisca nei fatti un sistema penale di tipo “elastico”, capace di restringere o di allargare le proprie maglie repressive in ragione dei potenziali interessi che vengono volta per volta in gioco nel caso concreto, sia l'aspettativa (legittima e ragionevole) dell'imputato a che il proprio destino non rimanga all'infinito sub iudice. In ragione di ciò, invocare l'intervento della Consulta – così come ha fatto la Corte di appello di Milano – appare forse una scelta avveduta, anche se si rileva arduo ogni pronostico riguardo all'esito che avrà siffatto tipo di giudizio.

Ciò conferma l'intrinseca pericolosità che il decisum della Corte di giustizia possiede: avendo infatti colpito disposizioni di ordine generale del sistema penale italiano (artt. 160 e 161 c.p.), qualsiasi fattispecie che potenzialmente si presti a salvaguardare (anche) interessi

31 Cfr. C. cost., sent. n. 198/1965; C. cost., sent. n. 170/1984, Granital, cit.

32 Si esprime in questi termini C. cost., sent. n. 73/2001, Considerato in diritto, 3.1.

euro-unitari potrebbe essere facilmente strumentalizzata – utilizzando l'obbligo per gli Stati membri di cui all'art. 4 § 3 TUE ed il principio di preminenza del diritto UE – in funzione di una disapplicazione “elastica” ed imprevedibile delle norme interne sulla prescrizione del reato.

L'osservazione di cui sopra presta inoltre l'aggancio per un'ultima considerazione circa gli effetti che la giurisprudenza della CGUE, caso Taricco, potrà eventualmente avere – ove la Consulta non decidesse per un'incompatibilità tout court della legge che da esecuzione all'art. 325 TFUE – con riferimento sia ai fatti commessi antecedentemente al settembre 2011, per cui non risulti ancora spirato il termine massimo previsto dall'art. 161 c.p., sia a quei fatti che si assumono commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 138/2011 e per i quali dovrebbe a regola applicarsi il nuovo regime prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 157 ss. c.p. e 17 d.lgs. n. 74/2000, come modificato dalla novella del 2011.

Il comma 1 bis della norma da ultimo citata prevede infatti che, a far data dal 17 settembre 2011 (entrata in vigore della legge di conversione del succitato d.l. n. 138/2011), «i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto s[iano] elevati di un terzo».

La disposizione nulla dice con riferimento al meccanismo del termine massimo di prescrizione (artt. 160 u.c. e 161 co. 2 c.p.), che pertanto dovrebbe teoricamente ritenersi ancora applicabile a tutti i reati di matrice tributaria; fattispecie lesive degli interessi UE comprese. Per converso, se ne prevede solo un indiretto allungamento, in virtù del nuovo termine “base” di cui al combinato disposto degli artt. 157 c.p. e 17, co. 1 bis, d.lgs. n. 74/2000.

Se tanto è vero, allora, considerata la disparità di trattamento che comunque perdurerebbe tra interessi economico-finanziari nazionali e comunitari³³, se ne dovrebbe inferire che anche la nuova disciplina della prescrizione dei reati tributari potrebbe essere astrattamente considerata come “non efficacemente dissuasiva” e “non equivalente”, ai sensi dell'art 325 TFUE.

Stando quindi al principio espresso dalla CGUE nella sentenza 8 settembre 2015, anche per la disciplina di nuovo conio dovrà essere operata una ulteriore valutazione di “sintonia” con gli obblighi scaturenti dal diritto UE; e non è assolutamente detto – lo si è già più volte segnalato nel corpo della presente trattazione – che tale recente risoluzione del legislatore italiano sia ritenuta soddisfacente e quindi applicabile, ad oggi, in funzione di copertura rispetto al vuoto lasciato dalla possibile disapplicazione delle disposizioni di cui agli artt. 160 e 161 c.p. relativamente ai fatti antecedenti al 2011 e tuttora pendenti (così come implicitamente sembrerebbe proporrebbe l'avvocato Kokott nelle sue conclusioni del 30 aprile

33 Si rammenta, infatti, che le disposizioni di cui agli artt. 160 e 161 c.p. prevedono (e continueranno a prevedere, anche dopo la pronuncia della Corte di giustizia in commento) che, per quei reati che sono individuati dall'art 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p., tra i quali è annoverato il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.P.R. n. 43/1973), il termine massimo di prescrizione non operi affatto.

2015), nonché per il futuro.

Le incertezze lasciate dalla pronuncia Taricco si rilevano, anche per questo, molto profonde.

Siena, 14/10/2015.

Avv. Alessandro Paoletti

Contatti

Avv. ALESSANDRO PAOLETTI

Str. Massetana Romana, 50/A (scala B), 53100 SIENA

PEC: alessandropaoletti@pcert.postecert.it

Tel. 377-5397830; Fax 0577-1959127

E-mail: avv.alessandropaoletti@mail.com

(oppure) dr.alessandropaoletti@gmail.com